



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza n° 3 del 04/11/2022

Settore: III SETTORE SERVIZI TECNICI

Ufficio proponente: SERVIZI: ESPROPRI - COMMERCIO ED ARTIGIANATO - SPORTELLO UNICO - UFFICIO PER LE POLITICHE EUROPEE - SVILUPPO LOCALE - SPORTELLO EUROPA - SERVIZI CIMITERIALI

OGGETTO: SOSPENSIONE LICENZA COMMERCIALE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI ARRETRATI RELATIVI A CANONI E CONSUMI ACQUEDOTTO, TRIBUTI ED IMPOSTE

RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che

la Signora *omissis omissis*, CF: *omissis*, in qualità di titolare dell'omonima Ditta con sede in Castel di Iudica, Via *omissis omissis* – P.T., P.IVA 05296950875, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania al Registro delle Imprese al n.356653 in data 31/07/2015 prot. n. 7959 ha presentato Domanda Unica per inizio attività di Attività di pompe funebri e attività connesse (ATECO 960300); in data 29/10/2015 prot. 11647 ha presentato Domanda Unica per inizio attività di Attività di Commercio al dettaglio di articoli funerari, fiori, piante, articoli da regalo in genere (ATECO 477610);

Considerato che

con nota prot. 14310 del 18.10.2022 il 2° Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 14 e 15 del Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile e delle utenze chiedeva la sospensione della fornitura idrica all'utenza n. 1727 - contatore sisma 15-075464 – intestato alla Sig.ra Maugeri Provvidenza;

Considerato inoltre

che con verbale di chiusura di contatore idrico per morosità in data 18.10.2022 veniva chiuso il contatore all'utenza n. 1727 - contatore sisma 15-075464 – intestato alla Sig.ra Maugeri Provvidenza e che ai sensi dell'art. 259 del c.p.p. art. 81 disp. att. veniva nominato custode del giudiziale del sigillo sopra apposto, essendo persona idonea ai sensi dell'art. 120 del c.p.p. , la figlia Mazzurco Carmela, presente alle operazioni di cui sopra e che con nota prot. 15119 del 02.11.2022 il 2° Settore Servizi Finanziari chiedeva di procedere con gli atti consequenziali;

Visto:

- l'art. 15 Ter Decreto Legge emanato in data 30/04/2019 n.34 recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito in Legge in data 28/06/2019 n.58 che recita: “*Gli Enti Locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazione certificata di inizio attività, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei Tributi Locali da parte dei soggetti richiedenti*”;

- la Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 26.10.2022 aventi ad oggetto l'integrazione al “*regolamento per la rateizzazione dei crediti arretrati – delibera di c.c. n.03 del 21.02.2017, modificato con delibera del c.c. n. 32 del 12.10.2018, e ulteriori modifica del 05.08.2019 n.39*”;
- l'integrazione al punto sei del precedente regolamento di seguito indicata: “*Tutte le attività commerciali o produttive sottoposte a licenza commerciale, qualora non siano in regola con i Tributi locali (TASI- IMU- TARI – IDRICO) per gli anni pregressi a quello in corso, il Comune si adopererà per la sospensione o la revoca della stessa, precisando che è possibile sanare la posizione debitaria con un massimo di Sei Rate, applicando una sanzione nella misura del 30% ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e ss.mm.ii.*”;

ORDINA

Di approvare quanto in premessa e dispone l'immediata sospensione della licenza commerciale assegnata dalla *omissis omissis*, CF: *omissis*, in qualità di titolare dell'omonima Ditta con sede in Castel di Iudica, Via *omissis* – P.T., P.IVA 05296950875, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania al Registro delle Imprese al n.356653. Di sospendere l'attività sino alla data in cui verrà sanata la posizione debitore e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento. Di revocare la licenza commerciale trascorsi infruttuosamente i termini di cui sopra.

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs n° 33/2013, e per l'effetto disporne la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente.

L'inosservanza alla predetta ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs 267/2000 (sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro). La stessa inoltre sarà sanzionata a norma degli artt. 3 e 22 della Legge Regionale n.28 del 22.12.1999 *Riforma della disciplina del Commercio* (Pubblicata nel B.U-R- n.60 del 24.12.1999).

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6.12.1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla notificazione.

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
Giovanna Calderaro

Castel di Iudica, 04/11/2022

Responsabile di Settore
MALGIOGLIO FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.